

(N. 2008)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1986

Programmi di attività elettive nonchè per l'educazione alla salute e per le iniziative giovanili volte alla prevenzione delle tossicodipendenze

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei punti caratterizzanti la riforma della scuola secondaria superiore è quello che riguarda la previsione di attività elettive.

Con la creazione di tale spazio di scelta il disegno di riforma ha inteso, da un lato, consentire agli studenti lo sviluppo delle loro particolari attitudini ed interessi culturali e pratici e, dall'altro, valorizzare, sul piano formativo, i momenti di autonomia propri della scuola.

Si tratta di un'innovazione di non poco rilievo, che risponde ad un'esigenza già avvertita nel corso dell'ultimo ventennio.

Un primo tentativo a livello normativo è rinvenibile nelle norme delegate del 1974. In

effetti, tra le attribuzioni affidate al collegio dei docenti dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, vi è anche quella di formulare proposte per lo svolgimento di attività scolastiche diverse da quelle curricolari, mentre il successivo articolo 6, secondo comma, lettera *d*), conferisce al consiglio di circolo o di istituto potere deliberante in ordine, tra l'altro, ai criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche.

Tali indicazioni vanno peraltro arricchite nei loro contenuti in modo da tener conto sia della maggiore articolazione della do-

manda di formazione che si è andata sviluppando nel frattempo, sia della diversità di esigenze che presentano i vari gradi di istruzione.

La considerazione relativa alla complessità delle attese di cui la società è portatrice verso la scuola e le sue istituzioni ha trovato attuale riscontro in alcune istanze che sono state espresse dagli studenti attraverso le recenti ben note manifestazioni, le quali hanno reso ancor più urgente la definizione di un apposito strumento di intervento.

Nel quadro di siffatte evenienze appare pertanto opportuno adottare un provvedimento legislativo che anticipi, sul punto in questione, la via indicata dal disegno di legge relativo alla riforma della scuola secondaria superiore. È questa infatti la fascia in cui la necessità di rendere più flessibili i piani di studio sembra imporsi con maggiore immediatezza. Ciò in quanto, mentre per le scuole di grado inferiore sono state già rea-

lizzate ampie riforme, che hanno meglio articolato l'ordinamento degli studi, altrettanto non può dirsi per la scuola secondaria superiore.

Il provvedimento legislativo che si propone, rispondendo all'esigenza che si è descritta, prevede che, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, gli organi collegiali, o gruppi di almeno venti studenti, anche di classi o di corsi diversi, possono proporre attività elettive, da svolgere in aggiunta all'orario delle materie curricolari.

Il provvedimento si preoccupa poi di definire le procedure per la deliberazione di tali attività e di indicare i mezzi organizzativi e finanziari per il loro svolgimento.

All'onere finanziario relativo al disegno di legge (valutato in 10 miliardi l'anno nel triennio 1986-1988) si fa fronte con lo specifico accantonamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli organi collegiali degli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica nonché gruppi di almeno venti studenti dei medesimi istituti, anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione, di arricchimento degli interessi culturali e pratici, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento, di preparazione a specifiche professionalità, di educazione alla salute e di iniziative giovanili volte alla prevenzione della tossicodipendenza, possono proporre l'adozione di attività elettive. Per gli istituti funzionanti nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi dello Stato, i gruppi di studenti possono essere anche di numero inferiore a venti e comunque non inferiore a dieci.

2. Sulle proposte, dopo avere acquisito da parte del collegio dei docenti il parere che ha carattere vincolante per gli aspetti didattici delle iniziative, delibera il consiglio di istituto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio per gli oneri conseguenti ai compensi da erogare ai sensi dei commi 3 e 4. Le attività si svolgono in aggiunta all'orario delle materie curricolari con la collaborazione dei docenti, nel rispetto delle affinità con le rispettive discipline di insegnamento nonché dell'orario obbligatorio di servizio da destinare all'insegnamento.

3. Le prestazioni dei docenti eccedenti le diciotto ore settimanali sono remunerate con i criteri previsti dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; l'onere relativo è posto a carico dei bilanci dei singoli istituti.

4. Può essere prevista, con le procedure di cui al comma 2, la partecipazione di docenti di altri istituti o di altri soggetti pro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fessionalmente qualificati. Per l'eventuale remunerazione delle prestazioni da loro fornite si provvede ai sensi del comma 3. Per i soggetti professionalmente qualificati estranei alla scuola la remunerazione è riferita a quella spettante ad un docente con una anzianità utile ai fini della carriera di sedici anni. L'onere relativo è a carico dei bilanci dei singoli istituti.

5. In sede di valutazione finale il consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, si avvale anche degli elementi emersi dalla partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Programma di attività elettive nonchè per l'educazione alla salute e per iniziative giovanili volte alla prevenzione della tossicodipendenza ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.